

COMUNE DI GREVE IN CHIANTI

Città Metropolitana di Firenze

ORIGINALE

SETTORE5 - Servizi di Gestione del Territorio

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

N. 276 DEL 04/12/2019

OGGETTO: ISTANZA METAENERGIAPRODUZIONE S.R.L.— RICHIESTA DI VARIANTE PIANO ATTUATIVO EX PP3 UTOE TESTI PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALIMENTATO A GAS NATURALE - ATTO DI INDIRIZZO

L'anno duemiladiciannove e questo di quattro del mese di dicembre alle ore 19:00 presso il Palazzo Comunale - Sala della Giunta, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari apposti all'ordine del giorno.

All'appello risultano:

SOTTANI PAOLO	Sindaco	Presente
ESPOSITO MARIA GRAZIA	Assessore	Presente
FORZONI SIMONA	Assessore	Presente
LOTTI LORENZO	Assessore	Presente
SCARPELLI ILARY	Assessore	Presente
STECCHI PAOLO	Assessore	Assente

Presenti n. 5 Assenti n. 1

Assume la presidenza il Sindaco, Paolo Sottani, partecipa la sottoscritta Alessandra Capaccioli in qualità di Segretario Comunale incaricato della redazione del verbale.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che il Consiglio Comunale con deliberazioni n.28 e n.29 del 14/03/2019, immediatamente eseguibili, ha approvato rispettivamente il nuovo Piano Strutturale e il nuovo Piano Operativo del Comune di Greve in Chianti, conseguentemente allo svolgimento della Conferenza paesaggistica di conformazione ai sensi dell'art. 21 della disciplina di PIT-PPR.;
- che l'avviso di approvazione è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) n.17 del 24/04/2019 Serie II, ed ai sensi dell'art.19 comma 7 della L.R. 65/2014, gli strumenti hanno acquistato efficacia decorsi trenta giorni dalla pubblicazione del relativo avviso sul BURT;
- che nel Piano Operativo approvato è inserita la previsione denominata PV2.03 (ex PP3 Utoe Testi) identificata all'art.81 delle NTA come piano attuativo vigente al momento di avvio e adozione del Piano Operativo, in quanto sussistente la relativa convenzione urbanistica stipulata in data 29 maggio 2009 rep. 1245 per la riorganizzazione del Polo produttivo esistente e per l'introduzione della funzione centrale termoelettrica a gas, con interventi di miglioramento ambientale e paesaggistico, che prevedevano la riqualificazione complessiva delle strutture esistenti, oltre alla riorganizzazione infrastrutturale, e alla descrizione ed individuazione del complesso degli interventi di mitigazione ambientale e paesaggistica da porre in essere;
- che in seguito all'inadempimento della convenzione urbanistica da parte delle lottizzanti Sacci S.p.A. e Volta S.p.A. (oggi Volta S.r.l.), tenuto conto che Sacci S.p.A. è stata nel frattempo interessata da una procedura concorsuale, il Comune di Greve in Chianti nel 2016 ha incardinato dinanzi al T.A.R. Toscana un giudizio di accertamento e condanna nei confronti della Volta S.r.l. e degli istituti di credito (banche) che avevano finanziato l'opera relativa alla realizzazione di una centrale a turbogas mediante *leasing*, divenendo oggi proprietarie delle aree sulle quali si doveva attuare il piano e pertanto, secondo la prospettazione del Comune, responsabili in solido degli inadempimenti di Volta S.r.l.
- che nel corso del suddetto giudizio le Banche hanno richiesto la chiamata in causa della MetaEnergiaProduzione S.r.l., la quale nel frattempo aveva acquistato il diritto di superficie sulle aree, divenendo secondo la prospettazione dei resistenti istituti di credito responsabile in solido dell'adempimento degli obblighi urbanistici;
- che con sentenza del 23 gennaio 2019 n. 122 il T.A.R. Toscana, accogliendo il ricorso del Comune, "a) condanna Volta S.p.a. ad adempiere integralmente alla convenzione urbanistica dedotta in giudizio; c) dichiara la convenzione urbanistica azionata opponibile nei confronti di Metaenergiaproduzione S.r.l. ai sensi e nei limiti di cui in motivazione"; Metaenergiaproduzione s.r.l. ad oggi risulta pertanto inadempiente all'obbligo di realizzare le opere di mitigazione ambientale;
- che nelle more della pronuncia del T.A.R. Toscana, Metaenergiaproduzione S.r.l., aveva

acquistato le aree per potervi realizzare un proprio impianto (una Centrale Termoelettrica con motori endotermici a gas naturale) "del tutto nuovo, sostanzialmente diverso ed eterogeneo rispetto a quello originariamente" previsto dalla convenzione del 2009 presentando, in data 28 agosto 2018 a Regione Toscana, richiesta per il rilascio dell'autorizzazione unica. ex art. 11, comma 1 lett. a), L.R. n. 39/2005, e dell'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del D.Lg.vo n.152/2006, per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica, alimentato a gas naturale, da ubicarsi nell'area produttiva PP3 (Utoe Testi) nel Comune di Greve in Chianti. Per l'esame dell'autorizzazione unica e dell'A.I.A., la Regione Toscana - Direzione Ambiente ed Energia - Settore Servizi pubblici Locali Energia e Inquinamenti - ha convocato conferenza dei servizi che, a seguito dello svolgimento delle numerose sedute istruttorie e decisorie, si è conclusa con esito negativo e rilascio, da parte di Regione Toscana, di atto di diniego Decreto n. 16305 del 07/10/2019 contenente la sintesi delle motivazioni contrarie "Comune di Greve in Chianti: parere contrario (protocollo regionale n. 74951 del 15/02/2019, n.276165 del 15/07/2019 e n. 35386 del 24/9/2019) in quanto l'area interessata dall'intervento ricade all'interno del tessuto urbanizzato, identificata nel Regolamento urbanistico come area produttiva con presenza di piano attuativo convenzionato attualmente vigente, che la vigenza di un piano attuativo conforme all'intervento proposto dalla Metaenergiaproduzione srl e la firma della relativa convenzione è il presupposto per l'espressione di una determinazione favorevole al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione dell'impianto in oggetto mentre il vigente piano attuativo, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 9 del 11/02/2009, è riferito a un intervento diverso da quello richiesto, né risulta agli atti alcuna proposta di nuovo piano attuativo da parte della Metaenergiaproduzione srl;";

Tutto ciò premesso;

Vista la richiesta prot. 18802 del 03/10/2019 avanzata dalla società Metaenergiaproduzione s.r.l. di variante al piano attuativo ex PP3 Utoe Testi - Convenzione urbanistica 29 maggio 2009 rep. n. 1245 – per la costruzione e l'esercizio di una Centrale Termoelettrica con motori endotermici a gas naturale della potenza complessiva di circa 148 MWt, che si compone dei seguenti elaborati:

- 1. Istanza prot.18802 del 03/10/2019 Metaenergiaproduzione s.r.l.;
- 2. Tav.1 Inquadramento 25k;
- 3. Tav.2 Inquadramento ortofoto;
- 4. Tav.3 Mappa catastale;
- 5. Tav.4_1di2 –Layout;
- 6. Tav.4_2di2 Viste;
- 7. Tav.5 Planimetria quotata;

Considerato che la suddetta istanza di variante al piano attuativo Metaenergiaproduzione s.r.l. "chiede altresì un incontro presso la Casa Comunale di codesto Ente, al fine di concordare con Codesta Amministrazione le opere di mitigazione che la scrivente società dovrà realizzare, quali misure compensative dell'impianto in oggetto, la cui realizzazione dovrà essere disciplinata dalla nuova Convenzione che dovrà essere approvata in allegato al progetto di variante al Piano attuativo";

Considerato che l'istanza è volta all'attuazione di una variante puntuale al piano attuativo in essere, per la costruzione e l'esercizio di una Centrale Termoelettrica con motori endotermici a gas naturale della potenza complessiva di circa 148 MWt, nonché per la ridefinizione di tutte quelle opere di

mitigazione ambientale, discusse e argomentate nella sentenza TAR Toscana suddetta che dispone "Qualora, invece, la diversità dell'opera dovesse richiedere la <u>approvazione di un nuovo piano attuativo</u> l'efficacia della convenzione verrebbe meno in parte qua nei confronti della Società chiamata in causa dovendo essere il <u>nuovo assetto ambientale completamente ridiscusso</u>";

Considerato che con nota del 25 novembre 2019 (prot. n.22635) Metaenergiaproduzione s.r.l. ha trasmesso un secondo sollecito per la fissazione di un "incontro presso la Casa Comunale di codesto Ente, al fine di concordare le opere di mitigazione che la scrivente società dovrà realizzare, quali misure compensative dell'impianto in oggetto, la cui disciplina dovrà essere concordata mediante nuova Convenzione il cui schema dovrà essere approvato in allegato al progetto di variante al Piano attuativo";

Che con nota prot.23418 del 04/12/2019 Metaenergiaproduzione s.r.l. ha trasmesso un ulteriore sollecito, volto alla definizione del procedimento di variante;

Preso atto che la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio" promuove la partecipazione come componente ordinaria delle procedure di formazione degli atti di governo del territorio, affinché tale partecipazione sia resa trasparente e coerente, ed i soggetti istituzionali, i cittadini e gli attori economici possano partecipare, ognuno per le proprie funzioni, alla costruzione e gestione delle decisioni, garantendo un miglior grado di conoscenza generale degli atti in discussione;

Visto l'art. 36, comma 2, della legge regionale 10 novembre 2014 n. 65 "Norme per il governo del territorio", secondo cui "Nell'ambito del procedimento di formazione dei piani attuativi, le forme e le modalità di informazione e partecipazione dei cittadini sono individuate dal comune in ragione dell'entità e dei potenziali effetti degli interventi previsti, tenuto conto dei livelli prestazionali indicati dal regolamento di cui al comma 4.";

Considerato il profilo comunque, sotto strettamente urbanistico, di competenza dell'Amministrazione comunale, che l'intervento proposto da MetaEnergiaProduzione S.r.l., non sembra rispondere all'interesse pubblico del Comune per un adeguato assetto del territorio e nell'esercizio delle competenze in materia urbanistica che competono solo all'ente locale. A quest'ultimo riguardo l'intervento proposto da MetaEnergiaProduzione S.r.l. di realizzazione di una "nuova centrale termoelettrica con motori endotermici a gas naturale" nell'UTOE di Testi, si pone a distanza di circa dieci anni da quello originariamente convenzionato con Volta S.r.l., e nella sostanza risulta altresì in netto contrasto con una mutata sensibilità dei cittadini e di tutti gli stakeholders. L'area in questione si colloca infatti all'interno del pregiato territorio Chianti Classico e costituisce la porta di ingresso verso un territorio unico nel suo genere a livello mondiale, il quale non si caratterizza per il tessuto industriale o per la generazione di energia da fonti rinnovabili o meno, bensì per una valenza agronomica e paesaggistica di eccellenza. Lo stesso Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana (Ambito 10), specifica infatti quanto alla sua storicità e preminenza che:

- "Le qualità del paesaggio e del suo principale prodotto, il vino, avrebbero condotto ad una straordinaria attenzione da parte della società colta e ricca, nazionale e internazionale, per questo territorio che, negli ultimi decenni, è divenuto la campagna italiana più conosciuta al Mondo, ricercata per motivi residenziali e turistici";
- "Il Chianti, tra le immagini archetipiche più note della Toscana, consacrata quale icona paesistica a livello mondiale, è contraddistinto da una struttura profonda, resistente e di lunga durata, in buona parte ancora integra e leggibile, fondata su specifiche e caratterizzanti relazioni territoriali: il rapporto tra sistema insediativo storico, colture e morfologia del rilievo, tra manufatti edilizi e paesaggio agrario, tra caratteri geomorfologici e disposizione del bosco, tra la

rete degli elementi di infrastrutturazione ecologica e paesaggistica. Un paesaggio storicamente modellato dalla diffusione della mezzadria e dai processi di modificazione territoriale a essa legati, capillarmente connesso con gli insediamenti che, dai centri abitati fino ai poderi, reca ovunque l'impronta di una pervasiva opera dell'uomo".

Considerato poi che l'impianto di produzione di energia in questione, oltre a porsi in contrasto con l'immagine del Chianti che l'Amministrazione vuole diffondere nel mondo legata al vino, ai prodotti biologici ed alla residenzialità sostenibile, andrebbe inoltre a collocarsi in adiacenza con il cementificio tuttora esistente, potenziandone quell'impatto visivo architettonico che dovrebbe invece essere mitigato in considerazione del contesto in cui lo stesso si trova. Lo stesso PIT della Regione Toscana dà infatti conto del fatto che nel Chianti "è proprio questa complessa struttura agricolo-silvestre, che sta alla base della bellezza del paesaggio chiantigiano, a svolgere ancora oggi un fondamentale ruolo di tutela ambientale. In una fotografia di Antonio Cederna, che fece del paesaggio tutelato una ragione di vita, si legge bene la struttura mirabile del Chianti (in dettaglio, di Greve in Chianti) messa a rischio dalla costruzione di una cementeria". Il fatto che su questa porzione di territorio comunale sia già presente un'attività industriale, e dunque architettonicamente incisa, non vuole certamente costituire una valida ragione per affiancarvene altre, posto che semmai la compromissione della percezione estetica dei luoghi costituisce il primo valido motivo per non proseguire oltre, ma di contenere l'espansione di processi decontestualizzati rispetto ai valori di riferimento dei cittadini e dei turisti;

Preso atto inoltre della adesione del Comune di Greve in Chianti al bio-distretto (giuste delibere DCC n.84 del 05/07/2012, DCC n.131 del 29/11/2012, DCC n.80 del 28/07/2016), che nella sua qualità di membro accetta e rispetta gli obblighi imposti dallo statuto e di eventuali regolamenti interni, promuovendo così attività che rientrino appieno nelle finalità statutarie, con percorsi volti alla tutela e valorizzazione della natura e del verde, allo scopo di garantire una elevata qualità ambientale dell'area, elemento caratterizzante del distretto biologico, al fine di tutelare convenientemente la qualità intrinseca dei prodotti biologici, nonché il rispetto delle linee guida AIAB per le quali i biodistretti possono garantire un biologico dei territori, che oltre a veicolare un prodotto biologico raccontano il valore di quella terra, che sia esso il valore ambientale delle vallate interne o il nome di territori rinomati per il valore del paesaggio o dei territori che fanno parte di Parchi Nazionali o Regionali o che si contraddistinguono per valenze particolari, definendo così il "bio di territorio";

Richiamati i documenti programmatici dell'Ente nonché gli obiettivi che hanno interessato la formazione dei nuovi strumenti urbanistici, i quali, relativamente al sistema produttivo, delineano una strategia finalizzata a consolidare e riqualificare il tessuto delle attività produttive locali, riqualificando appunto le aree specializzate e migliorando al tempo stesso la loro compatibilità paesaggistica, con la volontà di promozione del territorio stesso;

Considerato che secondo la giurisprudenza il Comune "non si limita a svolgere un semplice riscontro della conformità del piano allo strumento generale, ma esercita pur sempre poteri di pianificazione del territorio comunale e pertanto può negare l'approvazione del piano attuativo facendo riferimento a ragioni interne al medesimo quali possono essere i temi dell'organizzazione urbanistica, viabilistica o architettonica dell'intervento (T.A.R. Veneto Venezia Sez. II, 04-04-2016, n. 351, T.A.R. Emilia-Romagna Bologna Sez. I, 07-02-2014, n. 151)" (T.A.R. Toscana, Sezione I, 4 agosto 2017 n. 1031);

Visti:

- Decreto legislativo n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i;
- Legge Regionale n. 65/2014 (Norme per il Governo del Territorio) e s.m.i;
- Legge Regionale n. 10/2010 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica V.A.S) e s.m.i:
- Regolamento 25 ottobre 2011 n. 53/R (Regolamento di attuazione);

Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Settore 5 in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Settore 2 in ordine alla non rilevanza contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;

All'unanimità

DELIBERA

Di prendere atto della richiesta prot. 18802 del 03/10/2019 avanzata dalla società Metaenergiaproduzione s.r.l. di variante al piano attuativo ex PP3 Utoe Testi - Convenzione urbanistica 29 maggio 2009 rep. n. 1245 – per la costruzione e l'esercizio di una Centrale Termoelettrica con motori endotermici a gas naturale della potenza complessiva di circa 148 MWt;

Di avviare, ai sensi della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio", la partecipazione come componente ordinaria delle procedure di formazione degli atti di governo del territorio, affinché tale partecipazione sia resa trasparente e coerente, cosicché i soggetti istituzionali, i cittadini e gli attori economici possano partecipare, ognuno per le proprie funzioni, alla costruzione e gestione delle decisioni, garantendo un miglior grado di conoscenza generale degli atti in discussione;

Di stabilire che il percorso partecipativo dovrà concludersi entro sessanta giorni a decorrere dalla data odierna, salvo proroghe;

Di individuare, ai sensi dell'art.36 comma 2 della L.R. Toscana 65/2014, quale Garante dell'informazione e della partecipazione al presente procedimento, il Segretario comunale Dott.ssa Alessandra Capaccioli, il quale ai sensi dell'art. 38, comma 2, della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio" redigerà, entro il termine innanzi stabilito, un rapporto sull'attività svolta;

Di stabilire che il Garante dell'informazione e della partecipazione pubblicherà sul sito web istituzionale del Comune:

- a) il programma delle attività di informazione e partecipazione;
- b) il calendario completo ed esaustivo delle iniziative di informazione e partecipazione;
- c) il rapporto finale allegato all'atto di adozione;
- d) la deliberazione a conclusione del procedimento.

Di stabilire che il Garante comunale per l'informazione e la partecipazione dovrà attivare un momento di discussione e confronto tra i cittadini e Metaenergiaproduzione S.r.l., individuando e comunicando la data per l'assemblea pubblica finalizzata alla formulazione di proposte di contenuto

per quanto attiene alla proposta variante;

Di stabilire che il Garante comunale per l'informazione e la partecipazione dovrà trasmettere al Garante regionale per l'informazione e la partecipazione di cui all'art. 38 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio":

- 1) la presente delibera;
- 2) il programma delle attività di partecipazione ed informazione;
- 3) il proprio rapporto finale sull'attività svolta;
- 4) la deliberazione a conclusione del procedimento;

Di esprimere comunque, anche nell'ambito della partecipazione appena avviata, il proprio preliminare parere contrario all'accoglimento dell'istanza di variante, per le ragioni rappresentante in narrativa, rinviando alle determinazioni che saranno comunque assunte dal Consiglio Comunale una volta ultimato il suddetto percorso partecipativo.

Successivamente, attesa l'urgenza di provvedere ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, Dlgs. 18.8.2000, n. 267 e successive disposizioni, stante la richiesta di variante allo strumento urbanistico Piano Attuativo e all'indizione della Conferenza dei Servizi da parte della Regione Toscana:

All'unanimità

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

COMUNE DI GREVE IN CHIANTI Città Metropolitana di Firenze

SETTORE5 - Servizi di Gestione del Territorio

OGGETTO: ISTANZA METAENERGIAPRODUZIONE S.R.L.— RICHIESTA DI VARIANTE PIANO ATTUATIVO EX PP3 UTOE TESTI PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALIMENTATO A GAS NATURALE - ATTO DI INDIRIZZO

PARERI DI CUI AL D. LGS. 267/2000

VISTO l'art. 49 del D. Lgs. 267/2000

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

Lì, 03.12.2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Laura LENCI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'amministrazione digitale"(D.Leg.vo 82/2005).

SERVIZIO CONTABILITA' E FINANZA

VISTO l'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE sulla non rilevanza contabile in quanto lo stesso non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Lì, 04.12.2019

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI Paola TADDEI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'amministrazione digitale"(D.Leg.vo 82/2005).

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 276 del 04/12/2019

Approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Paolo Sottani

Alessandra Capaccioli

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'amministrazione digitale"(D.Leg.vo 82/2005).